


**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI  
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIGHT CLUB XBOXING**



L'anno 2024 il giorno 25 giugno alle ore 20,00 presso la sede sociale, si sono riuniti in seconda convocazione, i soci ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione sportiva dilettantistica Fight club XBoxing, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:

1. Adeguamento statutario ai sensi del D. Lgs. 36/2021;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Cozzani Claudia che chiama il sig. Peri Luca a fungere da segretario.

Il Presidente, constata la validità dell'Assemblea, comunica che a decorrere dal 1<sup>a</sup> luglio 2023 è entrato in vigore il D.lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002. Pertanto al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. 36/21; informa inoltre che tali modifiche, adottate entro il 30-06-2024, sono esenti dall'imposta di registro.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo statuto illustrando le modifiche apportate; al termine della lettura l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante

Il Presidente viene incaricato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di esperire tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e provvedere a comunicarlo alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva di riferimento, compreso al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo sport.

Alle varie ed eventuali nessuno chiede la parola e non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore 22,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale

Il Presidente

ASD Fight Club XBoxing

c.f.:94225390486

Il Segretario



Il sottoscritto Direttore della Direzione Provinciale di Prato  
certifica che la presente copia è conforme all'originale  
registrato il 26/06/2024 Al n° 358  
Mica 3

(\*) Firma su Delega del Direttore Provinciale

L. FUNZANO  
*[Firma]*



## STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO



### **Articolo 1 – Denominazione**

L'Associazione sportiva è denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Fight Club XBoxing" per brevità "A.S.D. Fight Club XBoxing" ed è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

### **Articolo 2 – Sede**

L'Associazione sportiva ha sede legale in: Firenze, Via Claudio Monteverdi 43.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune, dovrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e comporterà modifica statutaria.

Nel caso il trasferimento della sede avvenga nello stesso Comune, la delibera sarà di competenza del solo Consiglio Direttivo, non comportando modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Articolo 3 - Scopi**

1. L'Associazione è apolitica, senza discriminazione di razze, di religione e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, previa iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l'Associazione ha per fini Istituzionali:
  - a. lo sviluppo, la promozione, la pratica, la diffusione e l'organizzazione delle seguenti attività sportive dilettantistiche, nel territorio dello Stato italiano e a livello internazionale: **Muay thai, Lotta ( lotta greco-romana, lotta libera, grappling) , Kickboxing (k1 rules, Full contact, kick light, light contact, low kick), Ju-Jitsu, Savate , Pugilato, Shoot Boxe, Close Combat self defense, Capoeira, Pesistica ( Cultura Fisica) , Ginnastica ( attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness), body building**, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D. LGS. 36/2021;
  - b. La gestione di attività sportiva agonistica e amatoriale , idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e mezzo di arricchimento della persona umana;
  - c. La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
  - d. favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
  - e. concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue espressioni;
3. Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione delle attività sportive dilettantistiche come indicato all'art 2 comma a, l'Associazione si propone inoltre di:
  - I. Gestire impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
  - II. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi , manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive.
  - III. Gestire attività e servizi connessi e strumentali alla realizzazione di iniziative e manifestazioni in ambito sportivo dilettantistico anche in collaborazione con



- altre organizzazioni, autorizzate dalle FSN, DSA, EPS alle quali deciderà di aderire ;
- IV. Gestire attività e servizi connessi e strumentali al finanziamento dello sport dilettantistico;
- V. Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento ovvero attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, strettamente connesse al fine istituzionale, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e dalla normativa di attuazione; costituiscono a mero titolo esemplificativo:
- Gestione di centri benessere, olistici o fisioterapici;
  - Gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di bar e ritrovi sociali;
  - Vendita di articoli sportivi;
  - Promozione dell'attività sportiva attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi e ricerche di mercato e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- VI. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde o attrezzate.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del **C.O.N.I. e del C.I.O.** nonché agli statuti e regolamenti delle D.S.A., E.P.S. e F.S.N. cui intenderà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle **Federazioni Internazionali** di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.
6. L'Associazione, accetta incondizionatamente e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci come stabilito dall'art. 28 del presente statuto.

### SOCI E LORO CATEGORIE

#### **Articolo 5 - Soci, loro categorie e domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e delle Fsn, Dsa, Eps di riferimento e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
2. I Soci si distinguono in:



- A) Fondatori
- B) Ordinari

- I soci Fondatori sono coloro che risultano dall'atto costitutivo. La distinzione di denominazione non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo: tutti gli associati hanno eguali diritti; il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono svolte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Il numero degli associati è illimitato. Non esistono associati temporanei.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione sono tenuti a presentare apposita domanda e a pagare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata senza bisogno di apposita riunione del consiglio stesso, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro 30 giorni dalla data della domanda, decisione per la quale è ammesso appello all'assemblea ordinaria dei soci entro 60 gg. dal rigetto.
  4. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
  5. Il diritto di ammissione lo si acquisisce, dopo l'accoglimento del Consiglio Direttivo, così come indicato al punto 3 del presente articolo, con il pagamento di una quota associativa annua.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci**

1. La qualifica di Socio, la si acquisisce dietro pagamento di una quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione: le quote sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
2. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con diritto di voto; il minorenni esercita tali diritti mediante il genitore, anche disgiuntamente, o l'esercente la potestà parentale.
3. Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 14.; il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.
5. I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, di essere informati sulle attività dell'Associazione, di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, di denunciare i fatti che ritiene censurabili.
6. I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi, nonché statuto e direttive di F.s.n., D.s.a., E.p.s. cui l'Associazione intende affiliarsi.
7. I Soci sono obbligati a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione e a versare la quota associativa annua.
8. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione.



### **Articolo 7 - Decadenza dei Soci**

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. mancato rinnovo del versamento della quota associativa annua entro 180 giorni dalla scadenza;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- D. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.
- E. decesso

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Le somme versate per le quote associative annuali non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte; il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sulla restituzione dei contributi versati all'associazione, ne' sul patrimonio della stessa.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Articolo 8 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### **Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente nomina un segretario; di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione nel libro dei verbali dell'Assemblea dei soci.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.



6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano Presidente e Segretario di riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
8. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate anche a voce durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 10 - Diritti di partecipazione all'Assemblea dei Soci**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ciascun associato ha diritto a un voto.
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

#### **Articolo 11 - Assemblea ordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati tramite i social network dell'Associazione (facebook, instagram, whatsapp), oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca dei soci situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva, oppure mediante mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo. E' altresì convocata quando ne facciano richiesta al consiglio direttivo almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno, ovvero quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla radiazione degli associati e sulle decisioni del consiglio di non ammissione del socio.
5. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria "elettiva", si svolge ogni quattro anni, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il numero dei Consiglieri da eleggere varia dai 3 ai 7 membri, compresi Presidente e Vicepresidente. L'Assemblea può anche revocare i componenti del consiglio direttivo per gravi motivi.



### **Articolo 12 - Validità assembleare**

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si veda l'articolo 28 del presente statuto.

### **Articolo 13 - Assemblea Straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione all'atto della richiesta che ne propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicito) dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati tramite i social network dell'Associazione, oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e nei luoghi ove viene svolta l'attività sportiva, oppure mediante mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione; trasformazione, fusione e scissione dell'associazione; sui diritti reali immobiliari; sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

## II CONSIGLIO DIRETTIVO

### **Articolo 14 - Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di componenti da 3 a 7 incluso il Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo - i cui componenti dovranno tutti essere tesserati - elegge tra i propri membri il Vice-Presidente ed il Segretario dell'Associazione. E' l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dagli Associati fondatori. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi delle disposizioni di legge; il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate e continuative dovrà essere deliberato e motivato dal consiglio direttivo nel rispetto dei criteri e



- dei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
  4. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e del CIO e della F.s.n. o E.p.s. o D.s.a. di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del CONI o da una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
  5. E' fatto divieto ai membri del consiglio direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della stessa **Federazione sportiva nazionale , Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.**
  6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  7. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
  8. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
  9. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o video conferenza con le condizioni indicate all'art. 9 comma 7.

#### **Articolo 15 - Dimissioni del Consiglio Direttivo**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo, dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, oppure si considera decaduto per mancata approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio da parte dell'assemblea. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.
4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l'Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.



#### **Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci così come indicato all'articolo 5 comma 3, salva la facoltà di delegare ad un suo membro tale compito;
- b) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare secondo l'esigenza l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 13, comma 1;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- h) decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell'Associazione;
- i) curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite **F.S.N., D.S.A. o E.P.S** di appartenenza;
- j) Determinare l'importo delle quote associative annue;
- k) Assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- l) Nominare il responsabile in materia di safeguarding.

#### **Articolo 18 - Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il **legale rappresentante** in ogni evenienza.

E' eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo e a maggioranza dei presenti.

Dura in carica quanto i componenti del Consiglio direttivo ed è rieleggibile; cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea a maggioranza dei presenti per gravi motivi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere degli organi sociali di cui controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

#### **Articolo 19 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.



### Articolo 20 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### Articolo 21 - L'organo di controllo

E' facoltà dell'Assemblea nominare l'organo di controllo che resta in carica 3 anni ; controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio , le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Si riunisce ogni 90 gg. Per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

### Articolo - 22 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto dell'Associazione, sia **preventivo** che **consuntivo** da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

## ESERCIZIO SOCIALE E PATRIMONIO

### Articolo 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il **1° Gennaio** e termina il **31 dicembre** di ciascun anno; entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo.

### Articolo 24 - Patrimonio - Entrate

Il Patrimonio sociale, utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a) da beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuate dai Soci, dai privati o dagli enti.

Il patrimonio non può essere ripartito fra i Soci, né direttamente né indirettamente, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi suppletivi per la pratica dell'attività sportiva;
- c) dalle entrate derivanti dalle manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- d) contributi pubblici e privati, raccolta fondi;
- e) attività diverse da quelle di interesse generale nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 9 del D. Lgs. 28/02/2021 n. 36 e relative disposizioni attrattive;
- f) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.



Le somme versate, per le quote associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.

L'associazione destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio o alla copertura di disavanzi di gestione precedenti.

E' sempre vietata la distribuzione anche indiretta di avanzi di gestione, fondi e riserve ad associati, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto .

#### **Articolo 25- Lavoratori e volontari**

Ai lavoratori e volontari sportivi si applicano le disposizioni del D. Lgs 36/2021.

#### **Articolo 26- Tesserati**

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte di Federazioni o Enti sportivi a cui l'associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- atleti
- giudici-arbitri
- tecnici istruttori
- soci delle società affiliate

L'associazione con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti sportivi deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i soci.

I tesserati, in analogia con i soci dell'Associazione dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica.

#### **Articolo 27- trasformazioni e terzo settore**

L'Assemblea straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

#### **Articolo 28 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con le maggioranze previste dalle norme di legge.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## NORMA DI RINVIO

### **Articolo 29 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Coni per le discipline di appartenenza e in subordine le norme del Codice Civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva alle quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliato possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

